



Ordine del Giorno del 23.11.2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9

Deliberazione n° 89 del 23.11.2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONTROVERSIA DANNO BIOLOGICO EX DIPENDENTE PARADISI ANTONIO. DETERMINAZIONI

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

- ☐ Con ricorso giudiziario notificato nel giugno del 2004 l'ex dipendente Paradisi Antonio citava in giudizio l'Azienda per ottenere il riconoscimento del danno biologico a seguito di malattia professionale, con condanna a suo favore del pagamento a tale titolo della somma di € 16'858,70, oltre interessi legali e rivalutazione e spese legali;
- ☐ l'AMAT si costituiva in giudizio, affidando il mandato difensivo all'Avvocato Roberto Barberio;
- ☐ con nota del 18 febbraio 2010 (All. 1) il legale aziendale ha trasmesso il dispositivo di sentenza del 16/02/2010, con cui il Giudice incaricato, Dott.ssa Lastella, ha rigettato il ricorso proposto dall'ex lavoratore, compensando le spese di lite e ponendo, altresì, a carico del ricorrente le spese di lite;
- ☐ con nota del 14/05/2010 (All. 2) il legale aziendale ha trasmesso copia della sentenza, evidenziando che dalla lettura della stessa emerge una chiara discrasia tra la parte motivata (in cui si afferma che la domanda va accolta con riconoscimento a favore del ricorrente dell'importo di € 1'960,00, oltre interessi e rivalutazione, e spese di CTU a carico della convenuta AMAT S.p.A) ed il relativo dispositivo (in cui si afferma, invece, il rigetto della domanda, con spese di CTU a carico dell'AMAT S.p.A.). L'unico elemento comune tra la sentenza ed il dispositivo è dato, invece, dalla compensazione delle spese legali;
- ☐ con nota del 27/05/2010 (All. 3) il legale aziendale ha trasmesso la nota del 25/05/2010, con cui gli Avvocati di controparte, prendendo spunto dagli errori materiali del dispositivo di sentenza, hanno formulato la seguente proposta transattivi, con conseguente rinuncia da parte del Paradisi alla proposizione dell'appello:
 - a) € 1'960,00, oltre accessori di legge;
 - b) spese di CTU a carico dell'AMAT, come stabilito dalla sentenza,
 - c) somma ulteriore a titolo di danno morale;
 - d) contributo di € 1'000,00 a titolo di spese legali.
- ☐ con nota del 28/07/2010, prot. az. n° 14'337, (All. 4), questa Azienda chiedeva al legale aziendale di esprimere le proprie considerazioni in merito alla proposta così formulata, al fine di consentire al Consiglio d'Amministrazione di effettuare la successiva valutazione in ordine alla opportunità o meno di aderire alla proposta formulata;

- ☐ effettuate le opportune valutazioni, con nota del 28/07/2010 (All. 5) il nostro legale ha comunicato agli Avvocati del ricorrente la disponibilità aziendale di definire bonariamente la questione con la corresponsione a favore del Sig. Paradisi dell'importo di € 1'960,00 ed accessori di legge, oltre la liquidazione delle spese di CTU a favore del Dott. Baglivo, (somme queste già riconosciute tutte in sentenza), senza riconoscimento alcuno di somme ulteriori a titolo di danno morale e di spese legali;
- ☐ con nota del 29/10/2010 (All. 6) l'Avvocato Barberio ha comunicato che il Sig. Paradisi, per il tramite dei suoi legali, ha aderito alla proposta transattiva prospettata dall'Azienda, con liquidazione a suo favore dell'importo di € 2'521,92 (di cui € 1'960,00 a titolo di sorte capitale, € 330,86 a titoli di interessi ed € 231,06 a titolo di rivalutazione monetaria), con rinuncia da parte dello stesso alla proposizione dell'appello, oltre le spese di consulenza tecnica di ufficio a favore del Dott. Antonio Baglivo, quantificate in € 270,00, giusta decreto di liquidazione emesso dal Giudice incaricato, Dott.ssa Lastella;
- ☐ Tanto premesso, si propone di transigere la controversia alle seguenti condizioni:
- a) corresponsione a favore dell'ex dipendente, previa sottoscrizione di verbale di accordo innanzi alla competente Commissione di Conciliazione istituita presso la DPL di Taranto, dell'importo complessivo di € 2'521,92, con espressa rinuncia dello stesso alla proposizione dell'appello, ad ogni eccedente pretesa e dichiarazione di non aver null'altro a pretendere in merito;
- b) pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio direttamente a favore del Dott. Baglivo Antonio, nell'importo di € 270,00, oltre accessori di legge, secondo la quantificazione disposta dal Giudice, Dott.ssa Lastella, nel relativo decreto di liquidazione

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti.....

DELIBERA

- 1) di definire transattivamente la questione in oggetto, con corresponsione a favore del Sig. Paradisi Antonio, a titolo di danno biologico, dell'importo di € 1'960,00, oltre € 330,86 a titoli di interessi ed € 231,06 a titolo di rivalutazione monetaria, previa rinuncia da parte dello stesso alla proposizione dell'appello, ad ogni eccedente pretesa e dichiarazione di non aver null'altro a pretendere in merito;
- 2) di dare mandato all'Avvocato Roberto Barberio di comunicare ai legali del ricorrente le determinazioni aziendali di cui al precedente punto 1), al fine di procedere successivamente alla sottoscrizione del verbale di accordo, nei termini così indicati, innanzi alla competente Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto;
- 3) di liquidare a favore del Dott. Baglivo Antonio, dopo la sottoscrizione da parte del Sig. Paradisi dell'atto transattivo di cui al punto 2), l'importo di € 270,00, oltre oneri accessori di legge, ovvero, nell'ipotesi in cui il Sig. Paradisi Antonio dovesse corrispondere anticipatamente al CTU l'importo liquidato dal Giudice, di rimborsare al medesimo ricorrente la somma eventualmente anticipata a tale titolo;
- 4) di dare mandato al Direttore Generale per tutti gli adempimenti successivi.

N° 89 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 89 del 23/11/2010

O G G E T T O

CONTROVERSIA PER DANNO BIOLOGICO EX DIPENDENTE PARADISI ANTONIO. DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladieci, il giorno 23 (ventitre) del mese di novembre, alle ore 16:30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Dott. Francesco Walter	POGGI	Presidente
2) Avv. Cosima Ilaria	BUONOCORE	Vice Presidente
3) Avv. Massimo	MORETTI	Componente

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

- ☐ Con ricorso giudiziario notificato nel giugno del 2004 l'ex dipendente Paradisi Antonio citava in giudizio l'Azienda per ottenere il riconoscimento del danno biologico a seguito di malattia professionale, con condanna a suo favore del pagamento a tale titolo della somma di € 16'858,70, oltre interessi legali e rivalutazione e spese legali;
- ☐ L'AMAT si costituiva in giudizio, affidando il mandato difensivo all'Avvocato Roberto Barberio;
- ☐ con nota del 18 febbraio 2010 (All. 1) il legale aziendale ha trasmesso il dispositivo di sentenza del 16/02/2010, con cui il Giudice incaricato, Dott.ssa Lastella, ha rigettato il ricorso proposto dall'ex lavoratore, compensando le spese di lite e ponendo, altresì, a carico del ricorrente le spese di lite;
- ☐ con nota del 14/05/2010 (All. 2) il legale aziendale ha trasmesso copia della sentenza, evidenziando che dalla lettura della stessa emerge una chiara discrasia tra la parte motivata (in cui si afferma che la domanda va accolta con riconoscimento a favore del ricorrente dell'importo di € 1'960,00, oltre interessi e rivalutazione, e spese di CTU a carico della convenuta AMAT S.p.A) ed il relativo dispositivo (in cui si afferma, invece, il rigetto della domanda, con spese di CTU a carico dell'AMAT S.p.A.). L'unico elemento comune tra la sentenza ed il dispositivo è dato, invece, dalla compensazione delle spese legali;
- ☐ con nota del 27/05/2010 (All. 3) il legale aziendale ha trasmesso la nota del 25/05/2010, con cui gli Avvocati di controparte, prendendo spunto dagli errori materiali del dispositivo di sentenza, hanno formulato la seguente proposta transattiva, con conseguente rinuncia da parte del Paradisi alla proposizione dell'appello:
 - a) € 1'960,00, oltre accessori di legge;
 - b) spese di CTU a carico dell'AMAT, come stabilito dalla sentenza,
 - c) somma ulteriore a titolo di danno morale;
 - d) contributo di € 1'000,00 a titolo di spese legali.
- ☐ con nota del 28/07/2010, prot. az. n° 14'337, (All. 4), questa Azienda chiedeva al legale aziendale di esprimere le proprie considerazioni in merito alla proposta così formulata, al fine di consentire al Consiglio d'Amministrazione di effettuare la successiva valutazione in ordine alla opportunità o meno di aderire alla proposta formulata;
- ☐ effettuate le opportune valutazioni, con nota del 28/07/2010 (All. 5) il nostro legale ha comunicato agli Avvocati del ricorrente la disponibilità aziendale di definire bonariamente la questione con la corresponsione a favore del Sig. Paradisi dell'importo di € 1'960,00 ed accessori di legge, oltre la liquidazione delle spese di CTU a favore del Dott. Baglivo, (somme queste già riconosciute tutte in sentenza), senza riconoscimento alcuno di somme ulteriori a titolo di danno morale e di spese legali;
- ☐ con nota del 29/10/2010 (All. 6) l'Avvocato Barberio ha comunicato che il Sig. Paradisi, per il tramite dei suoi legali, ha aderito alla proposta transattiva prospettata dall'Azienda, con liquidazione a suo favore dell'importo di € 2'521,92 (di cui € 1'960,00 a titolo di sorte capitale, € 330,86 a titoli di interessi ed € 231,06 a titolo di rivalutazione monetaria), con rinuncia da parte dello stesso alla proposizione dell'appello, oltre le spese di consulenza tecnica di ufficio a favore del Dott. Antonio Baglivo, quantificate in € 270,00, giusta decreto di liquidazione emesso dal Giudice incaricato, Dott.ssa Lastella;
- ☐ Tanto premesso, si propone di transigere la controversia alle seguenti condizioni:
 - a) corresponsione a favore dell'ex dipendente, previa sottoscrizione di verbale di accordo innanzi alla competente Commissione di Conciliazione istituita presso la DPL di Taranto, dell'importo complessivo di € 2'521,92, con espressa rinuncia dello stesso alla proposizione

dell'appello, ad ogni eccedente pretesa e dichiarazione di non aver null'altro a pretendere in merito;

- b) pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio direttamente a favore del Dott. Baglivo Antonio, nell'importo di € 270,00, oltre accessori di legge, secondo la quantificazione disposta dal Giudice, Dott.ssa Lastella, nel relativo decreto di liquidazione

Firmato: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pietro Carallo

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di definire transattivamente la questione in oggetto, con corresponsione a favore del Sig. Paradisi Antonio, a titolo di danno biologico, dell'importo di € 1'960,00, oltre € 330,86 a titoli di interessi ed € 231,06 a titolo di rivalutazione monetaria, previa rinuncia da parte dello stesso alla proposizione dell'appello, ad ogni eccedente pretesa e dichiarazione di non aver null'altro a pretendere in merito.
- 2) Di dare mandato all'Avvocato Roberto Barberio di comunicare ai legali del ricorrente le determinazioni aziendali di cui al precedente punto 1), al fine di procedere successivamente alla sottoscrizione del verbale di accordo, nei termini così indicati, innanzi alla competente Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto.
- 3) Di liquidare a favore del Dott. Baglivo Antonio, dopo la sottoscrizione da parte del Sig. Paradisi dell'atto transattivo di cui al punto 2), l'importo di € 270,00, oltre oneri accessori di legge, ovvero, nell'ipotesi in cui il Sig. Paradisi Antonio dovesse corrispondere anticipatamente al CTU l'importo liquidato dal Giudice, di rimborsare al medesimo ricorrente la somma eventualmente anticipata a tale titolo.
- 4) di dare mandato al Direttore Generale per tutti gli adempimenti successivi.

I.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi



Ordine del Giorno del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n°

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONTROVERSIA DANNO BIOLOGICO EX DIPENDENTE PARADISI ANTONIO. DETERMINAZIONI

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

- ☐ Con ricorso giudiziario notificato nel giugno del 2004 l'ex dipendente Paradisi Antonio citava in giudizio l'Azienda per ottenere il riconoscimento del danno biologico a seguito di malattia professionale, con condanna a suo favore del pagamento a tale titolo della somma di € 16'858,70, oltre interessi legali e rivalutazione e spese legali;
- ☐ l'AMAT si costituiva in giudizio, affidando il mandato difensivo all'Avvocato Roberto Barberio;
- ☐ con nota del 18 febbraio 2010 (All. 1) il legale aziendale ha trasmesso il dispositivo di sentenza del 16/02/2010, con cui il Giudice incaricato, Dott.ssa Lastella, ha rigettato il ricorso proposto dall'ex lavoratore, compensando le spese di lite e ponendo, altresì, a carico del ricorrente le spese di lite;
- ☐ con nota del 14/05/2010 (All. 2) il legale aziendale ha trasmesso copia della sentenza, evidenziando che dalla lettura della stessa emerge una chiara discrasia tra la parte motivata (in cui si afferma che la domanda va accolta con riconoscimento a favore del ricorrente dell'importo di € 1'960,00, oltre interessi e rivalutazione, e spese di CTU a carico della convenuta AMAT S.p.A) ed il relativo dispositivo (in cui si afferma, invece, il rigetto della domanda, con spese di CTU a carico dell'AMAT S.p.A.). L'unico elemento comune tra la sentenza ed il dispositivo è dato, invece, dalla compensazione delle spese legali;
- ☐ con nota del 27/05/2010 (All. 3) il legale aziendale ha trasmesso la nota del 25/05/2010, con cui gli Avvocati di controparte, prendendo spunto dagli errori materiali del dispositivo di sentenza, hanno formulato la seguente proposta transattivi, con conseguente rinuncia da parte del Paradisi alla proposizione dell'appello:
 - a) € 1'960,00, oltre accessori di legge;
 - b) spese di CTU a carico dell'AMAT, come stabilito dalla sentenza,
 - c) somma ulteriore a titolo di danno morale;
 - d) contributo di € 1'000,00 a titolo di spese legali.
- ☐ con nota del 28/07/2010, prot. az. n° 14'337, (All. 4), questa Azienda chiedeva al legale aziendale di esprimere le proprie considerazioni in merito alla proposta così formulata, al fine di consentire al Consiglio d'Amministrazione di effettuare la successiva valutazione in ordine alla opportunità o meno di aderire alla proposta formulata;

(NON PREVISTO IN SENTENZA)

- ☐ effettuate le opportune valutazioni, con nota del 28/07/2010 (All. 5) il nostro legale ha comunicato agli Avvocati del ricorrente la disponibilità aziendale di definire bonariamente la questione con la corresponsione a favore del Sig. Paradisi dell'importo di € 1'960,00 ed accessori di legge, oltre la liquidazione delle spese di CTU a favore del Dott. Baglivo, (somme queste già riconosciute tutte in sentenza), senza riconoscimento alcuno di somme ulteriori a titolo di danno morale e di spese legali;

- ☐ con nota del 29/10/2010 (All. 6) l'Avvocato Barberio ha comunicato che il Sig. Paradisi, per il tramite dei suoi legali, ha aderito alla proposta transattiva prospettata dall'Azienda, con liquidazione a suo favore dell'importo di € 2'521,92 (di cui € 1'960,00 a titolo di sorte capitale, € 330,86 a titoli di interessi ed € 231,06 a titolo di rivalutazione monetaria), con rinuncia da parte dello stesso alla proposizione dell'appello, oltre le spese di consulenza tecnica di ufficio a favore del Dott. Antonio Baglivo, quantificate in € 270,00, giusta decreto di liquidazione emesso dal Giudice incaricato, Dott.ssa Lastella;

- ☐ Tanto premesso, si propone di transigere la controversia alle seguenti condizioni:

- a) corresponsione a favore dell'ex dipendente, previa sottoscrizione di verbale di accordo innanzi alla competente Commissione di Conciliazione istituita presso la DPL di Taranto, dell'importo complessivo di € 2'521,92, con espressa rinuncia dello stesso alla proposizione dell'appello, ad ogni eccedente pretesa e dichiarazione di non aver null'altro a pretendere in merito;
- b) pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio direttamente a favore del Dott. Baglivo Antonio, nell'importo di € 270,00, oltre accessori di legge, secondo la quantificazione disposta dal Giudice, Dott.ssa Lastella, nel relativo decreto di liquidazione

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti.....

DELIBERA

- 1) di definire transattivamente la questione in oggetto, con corresponsione a favore del Sig. Paradisi Antonio, a titolo di danno biologico, dell'importo di € 1'960,00, oltre € 330,86 a titoli di interessi ed € 231,06 a titolo di rivalutazione monetaria, previa rinuncia da parte dello stesso alla proposizione dell'appello, ad ogni eccedente pretesa e dichiarazione di non aver null'altro a pretendere in merito;
- 2) di dare mandato all'Avvocato Roberto Barberio di comunicare ai legali del ricorrente le determinazioni aziendali di cui al precedente punto 1), al fine di procedere successivamente alla sottoscrizione del verbale di accordo, nei termini così indicati, innanzi alla competente Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto;
- 3) di liquidare a favore del Dott. Baglivo Antonio, dopo la sottoscrizione da parte del Sig. Paradisi dell'atto transattivo di cui al punto 2), l'importo di € 270,00, oltre oneri accessori di legge, ovvero, nell'ipotesi in cui il Sig. Paradisi Antonio dovesse corrispondere anticipatamente al CTU l'importo liquidato dal Giudice, di rimborsare al medesimo ricorrente la somma eventualmente anticipata a tale titolo;
- 4) di dare mandato al Direttore Generale per tutti gli adempimenti successivi.

389

All. 1

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 18 febbraio 2010
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / PARADISI Antonio
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (dott.ssa Lastella) RG 9234/2004 Dispositivo del 16.02.10

Si allega copia del dispositivo con cui il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto dal Paradisi compensando le spese di lite.

Le spese di CTU sono state invece poste a carico del ricorrente.

Con i migliori saluti

3091
Prot. IN 19 FEB. 2010

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GENERALI/USINISTRI ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI/ATTIVITA' ☐
URG	RAZIONERIA/ECONOMATO ☐
STC	STAFF GENERALE ☐

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario, soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachment. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

Proc. n. 998 N / 2004 R.G.

Tribunale di Taranto

Il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa ANNAMARIA LASTELLA, alla udienza del 16.9.2010 ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

nella causa fra

PARADISI ANTONIO, rappr. e dif. dall'avv. MURIANNI FRANCESCO e PARADISI ANTONIO

- RICORRENTE -

contro

amat spa, in persona del legal erappr. P.t., rappr. e dif. da avv. BARBERIO ROBERTO

- CONVENUTO -

OGGETTO: risarcimento danni - danno biologico

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso.
- Spese compensate.
- Pone a carico del ricorrente le spese di CTU.

Taranto, 16.9.2010

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO

dr. Annamaria LASTELLA

Lastella

Pro. N.

9249

17 MAG. 2010

Del P. PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAC AFFARI GENERALI/AMMINISTR. ☐
 UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
 UI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
 UT TECNICO ☐
 UPT PRODOTTI/TRAFFICO ☐
 URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
 STG STAFF ☐

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
 74121 TARANTO
 tel. +39 099/7351536
 fax +39 099/7362875
 e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa ☐	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 14 maggio 2010
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / PARADISI Antonio
numero di pagine (inclusa la presente): 4	Tribunale di Taranto (dott.ssa Lastella) RG 9234/2004 Sentenza 2703/2010

D'allegata sentenza (depositata il 20.04.2010) emerge una discrasia tra:

- parte motiva, in cui si afferma che "la domanda va accolta" ... "il danno biologico va quantificato ... in € 1960,00 oltre interessi e rivalutazione", "le spese di CTU vanno poste a carico della convenuta Amat";
- e dispositivo, con cui il ricorso è stato rigettato e le spese di CTU sono state poste a carico del ricorrente.

L'unico elemento comune è dato dalla compensazione delle spese di lite.

Più precisamente, il dispositivo risulta dichiaratamente frutto di un "mero rifiuto di stampa".

In virtù di ciò è facile presumere che il ricorrente proponga appello.

In attesa di un approfondimento comune della questione, invio i migliori saluti



Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario. soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachment. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

Iscritto di _____

Taranto, il _____
~~Il Cancelliere~~

2010

N. 2103 SENT

N. 9234/04 P.G.

N. 16034/2010 CROCI

Proc. n. 9234/2004 R.O.



Tribunale di Taranto

Il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa ANNAMARIA LASTELLA, alla udienza del 18.11.2010

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa fra

PARADISI ANTONIO, rappr. e dif. dall'avv. MURIANNI FRANCESCO e PARADISI ALFREDO

- RICORRENTE -

contro

amat spa, in persona del legale rappr. P.t., rappr. e dif. da avv. BARBERIO ROBERTO

- CONVENUTO -

OCCETTO: risarcimento danni - danno biologico

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 24.5.2004 PARADISI ANTONIO, premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'AMAT spa in qualità di operaio capo-officina addetto al controllo degli impianti frenanti degli autobus dal 1974, e di essere stato in ragione di tale attività continuativamente esposto a forte rumorosità generata da vari macchinari, esponeva di aver contratto ipoacusia percettiva bilaterale, per la quale l'INAIL aveva costituito in suo favore una rendita pari al 7% a seguito di denuncia di malattia professionale del 24.2.1997.

La patologia era da ascrivere alla mancata predisposizione, da parte dell'AMAT, di tutti gli accorgimenti idonei a tutelare la salute di esso ricorrente, in violazione dell'art. 2087 c.c. nonché della normativa antinfortunistica e a tutela della sicurezza dei lavoratori, e comunque detta responsabilità era ravvisabile anche ai sensi del più generale principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c.

Chiedeva pertanto condannarsi la convenuta datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico in ragione della residua asserita riduzione del 13% della propria capacità lavorativa, oltre accessori di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio.

La convenuta resisteva.

Rl

La causa veniva istruita con l'esame di testi e con CTU medico-legale sulla persona del ricorrente; alla odierna udienza, sulle conclusioni dei procuratori delle Parti, è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

1. Va innanzitutto evidenziato che il ricorrente ha prospettato una duplice responsabilità del datore di lavoro in relazione alla determinazione del danno biologico: una responsabilità per inadempimento contrattuale degli obblighi attinenti alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore, come previsto dall'art. 2087 c.c., ed una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Secondo principi assolutamente pacifici in materia, sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di *neminem laedere* espresso dall'art. 2043 c.c., la cui violazione è fonte di responsabilità extra contrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. ad integrazione *ex lege* delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale; conseguentemente il danno biologico - inteso come danno all'integrità psico-fisica della persona in sé considerato, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione - può in astratto conseguire sia all'una sia all'altra responsabilità, spettando al ricorrente la qualificazione della domanda nei termini innanzi detti (da ultimo, cfr. Cass., sez. lav., 20-01-2000, n. 602, ma anche, Cass., sez. lav., 21-12-1998, n. 12763, Cass., sez. lav., 08-04-1995, n. 4078).

Ebbene, il ricorrente ha adeguatamente adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante.

Le testimonianze assunte hanno consentito di asseverare la mancata predisposizione da parte della AMAT delle misure a tutela della salute dei lavoratori, avendo i testi escussi dichiarato che le mansioni svolte dal ricorrente comportavano la esposizione a fonti di continuo rumore per la presenza di attrezzature e macchinari adoperati e per la tipologia di lavorazioni effettuate, e soltanto dopo l'entrata in vigore della legge n. 626/96 furono adottate le misure anti - infortunistiche e furono distribuiti tappi antirumore, mai comunque la convenuta impiantò pannelli fono-assorbenti. RL

Il teste RIZZO PIETRO, dopo aver dichiarato che nel periodo dal 1982 al 1988 l'azienda aveva fornito guanti di lavoro, cuffie antirumore, casco ed occhiali di protezione, non è stato in grado di precisare se detti dispositivi erano stati specificamente all'odierno ricorrente consegnati.

E se lo stesso teste ha dichiarato che, negli anni 96-98, in base alle risultanze di indagini eseguite negli ambienti lavorativi, in nessuno di essi risultava superato il limite di 90 decibel, è comunque un fatto che la espletata CTU ha asseverato - con motivazione analitica ed accurata e con l'ausilio di esami strumentali, che:

- * il ricorrente è affetto da ipoacusia etiologicamente connessa con l'attività lavorativa da lui espletata;
- * non è stato possibile correlare la patologia in oggetto a cause o concause extra-lavorative;
- * il danno biologico riportato è pari al 3%, con decorrenza dalla data della domanda.

La domanda va pertanto accolta; e non, come erroneamente riportato in dispositivo reso a fine udienza per inero refuso di stampa e dunque errore materiale, rigettata.

Facendo applicazione delle tabelle distrettuali in uso presso la Corte d'Appello di Lecce, il danno

L

biologico va quantificato (tenendo conto del 3% ravvisato dal CTU e dell'età del ricorrente, che alla data della domanda aveva anni 56, essendo nato nel 1948) in € 1.960,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.

Le spese di lite possono essere compensate.

Le spese di CTU vanno poste a carico della convenuta AMAT, anche per queste ultime va rilevato il rifiuto di stampa in cui si è incorso in dispositivo, in cui erroneamente le stesse sono state poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso.
- Spese compensate.
- Pone a carico del ricorrente le spese di CTU.

Taranto, 16.9.2010

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO

IL CANCELLIERE
(Dr. SSA MARIA ANNA MASSARELLI)

dr. Annamaria LASTELLA

Annarella

Depositato in Cancelleria

Taranto, il _____

IL CANCELLIERE
(Dr. SSA MARIA ANNA MASSARELLI)

All. 3

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

50158
28 MAG. 2010
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
ACQUISTI/CONTRATTI
CONTABILITA'/BILANCIO
INFORMATICA
PERSONALE/RETRIBUZIONI
TECNICO
PRODOTTI/TRAFFICO
RAGIONERIA/ECONOMATO
SIS. Contr. Giuridici

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 27 maggio 2010
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / PARADISI Antonio
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (dott.ssa Lastella) RG 9234/2004 Sentenza 2703/2010

Faccio seguito alla mia del 14.05.10.

Il ricorrente, prendendo spunto dagli errori materiali contenuti nella sentenza, ha formulato l'allegata proposta transattiva.

Oltre alle somme richieste a titolo di danno biologico e spese di ctu (direttamente rivenienti dalla motivazione della sentenza), Paradisi richiede ulteriori somme a titolo di danno morale e spese legali (€ 1.000,00).

In attesa di Vs. determinazioni in merito ed a disposizione per ulteriori chiarimenti, invio i migliori saluti



Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

STUDIO LEGALE
Avv. FRANCESCO MURIANNI

Taranto, 25.05.10

RISERVATA PERSONALE
DA NON PRODURSI IN GIUDIZIO

Spett.le
Studio legale associato
Avv. BARBERIO
C.so Italia 254
74121 TARANTO

Oggetto: sentenza n. 2703/2010. PARADISI Antonio/ Amat spa

La presente in nome e per conto di Paradisi Antonio, elettivamente domiciliato presso questo studio, al fine di significarle quanto segue: la sentenza n. 2703/2010, emessa dal tribunale di Taranto, Magistratura del Lavoro, a seguito del giudizio promosso da Paradisi Antonio nei confronti dell'Amat spa, avente ad oggetto il riconoscimento di somme a titolo di danno biologico, contiene evidenti errori materiali nonché omessa motivazione in merito alla valutazione del danno, anche morale, e alla compensazione delle spese.

Considerando che il Sig. Paradisi intende proporre appello avverso la predetta sentenza, il sottoscritto procuratore propone di transigere la controversia corrispondendo l'Amat spa la somma indicata nella motivazione a titolo di danno biologico, pari ad € 1.960,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo, oltre il danno morale, nonché il contributo per spese legali quantificate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, ed oltre spese di Ctu.

In attesa di Vs. riscontro, porgiamo

Distinti Saluti

Avv. Francesco MURIANNI

Avv. Alfredo PARADISI

389

All. 4)

Prot. az. n° 16337/UP

Taranto, 28 LUG. 2010

74100

Egr. Avv.
Roberto Barberio
Corso Italia, 254
TARANTO

OGGETTO: A.M.A.T. S.p.A./ ex dipendente Paradisi Antonio – Tribunale di Taranto (Dott. Lastella – controversia per danno biologico - sentenza 2703/201). Richiesta parere

Si fa seguito alle sue note del 14 maggio e 27 maggio u.s., aventi pari oggetto, per chiederLe di esprimere le sue considerazioni in merito alla proposta transattiva formulata dai legali dell'ex dipendente, fornendo, qualora possibile, gli elementi necessari per consentire al Consiglio di Amministrazione la valutazione in ordine all'opportunità o meno di aderire alla proposta stessa.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Giovanni Matichecchia)

P.A.
128/7/010
[Signature]

ALL. 5

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Avv. Francesco Murianni Avv. Alfredo Paradisi	Mittente: Avv. Marco Barberio
All'attenzione di:	Data: 28 luglio 2010
numero di fax: 099.9342822	Oggetto: AMAT / PARADISI Antonio
numero di pagine (inclusa la presente): 1	Tribunale di Taranto – sent. 2703/2010

RISERVATA PERSONALE NON PRODUCIBILE IN GIUDIZIO

L'AMAT, interpellata sulla Vs. nota del 25.05.10, sarebbe disponibile a versare in brevissimo termine l'importo indicato nella motivazione della sentenza a titolo di danno biologico (€ 1.960,00 oltre interessi e rivalutazione) e le spese di CTU.

Allo stato, in considerazione dell'assenza di riferimenti all'interno del provvedimento del Tribunale, non può riconoscere gli ulteriori importi richiesti a titolo di danno morale e di spese legali.

In attesa di un Vs. cortese cenno, invio i miei più cordiali saluti.

Marco Barberio


P.S. potete eventualmente contattarmi al n. 333.2070682

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

Alleg. 6

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 29 ottobre 2010
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT / PARADISI Antonio
numero di pagine (inclusa la presente): 3	Tribunale di Taranto (dott.ssa Lastella) RG 9234/2004 Sentenza 2703/2010

Il sig. Paradisi, con l'allegato fax a firma degli avv.ti Murianni e Paradisi, ha comunicato la propria adesione alla ipotesi conciliativa prospettata dall'azienda.

In virtù di ciò, dietro rinuncia alla proposizione dell'appello, viene richiesto il pagamento dell'importo di € 2.521,92 (comprensivo di interessi e rivalutazioni).

Le spese di CTU, pari ad € 270,00, potranno invece essere corrisposte direttamente al dott. Baglivo (con studio in via Lama n. 96 - Taranto).

Si prega di dare seguito alle intese raggiunte.

Con i più cordiali saluti

MB

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi i contenuti.

The information in the message and its attached file(s) is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received this message in error, be informed that any use of the content thereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer, and do not disclose to any unauthorized third party.

19989

Prot. N. 29 OTT. 2010

Del. P.	PRESIDENTE	☐
DE	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
US	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	APPAR. GEN. SINISTRA	☐
	ACQUIST. CONTRATTI	☐
	CONTABILITA' (BILANCIO)	☐
	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE AMMINISTRATIVO	☒
UT	TECNICO	☐
UR	RICERCA E SVILUPPO	☐
URP	RELAZIONI PUBBLICHE	☐



Tribunale di Taranto
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Page 1 of 1

Sez/Coll LV - Tribunale di Taranto, via Marche

Numero di ruolo generale: 9234/2004

Giudice :: LASTELLA ANNAMARIA

Data prossima udienza:

Ore:

DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.

Nella causa promossa da:

Ricorrente principale PARADISI ANTONIO
Avv. MURIANNI FRANCESCO
Avv. PARADISI ALFREDO

Resistente Principale AMAT SPA
Avv. BARBERO ROBERTO

OGGETTO: Riscarcimento danni/altra ipotesi

IN ESECUZIONE DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 134 E 176 C.P.C SI COMUNICA CHE IL
GIUDICE / COLLEGIO
NELLA CAUSA INDICATA, IN DATA 08/02/2010 HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE
DECRETO

IL GIUDICE / COLLEGIO

LIQUIDA

AL C.T.U. BAGLIVO ANTONIO
VIA LAMA 96 - 74100 LAMA-TARANTO TA

PER:

1) N. VACAZIONI LA SOMMA DI EURO
2) ONORARI EURO 270,00

3) SPESE EURO

E COSI' UN TOTALE DI EURO 270,00 DETRATTO L'ACCONTI CONCESSO
SE VERSATO, PONENDO LA SOMMA COMPLESSIVA PROVVISORIAMENTE A CARICO DI
PARADISI ANTONIO C/O AVV. MURIANNI FRANCESCO

SI NOTIFICHI A:

C.T.U. BAGLIVO ANTONIO
VIA LAMA 96 - 74100 LAMA-TARANTO TA

~~AVV. BARBERO ROBERTO - C/O TRIBUNALE DI TARANTO TA~~
~~AVV. MURIANNI FRANCESCO - VIA VERGATA 104 - 74100 TARANTO TA~~
SIS PARADISI ANTONIO C/O AVV. F. MURIANNI - VIA VERGATA 104 - 74100 TARANTO TA

MESSAGGIO FAX

A: AVV. Roberto BARBERIO
alla c.a. Avv. Marco BARBERIO.
C.so Italia 254,
74100 - TARANTO
Numero fax: 099/7362875

Da Avv. Francesco MURIANNI
Indirizzo: Viale Virgilio 101/B, 74100, TARANTO
Tel: 099/7328774 - cell. 338/3797832
FAX: 099/9942822

Data e ora invio: ,h

Numero pagg: compresa la presente,

Oggetto: procedura **PARADISI Antonio C/ AMAT S.P.A.**

Messaggio:

RISERVATA PERSONALE DA NON PRODURSI IN GIUDIZIO

Egregio Collega,
relativamente alla procedura emarginata in oggetto, come da intese verbali, al fine di definire bonariamente la controversia, rinunciando alla proposizione dell'appello ed aderendo alla Vs ipotesi conciliativa, si inviano conteggi come indicato in sentenza.

- 1) Euro **1.960,00** a titolo di risarcimento danni
 - 2) Euro **330,86** a titolo di interessi
 - 3) Euro **231,06** a titolo di rivalutazione
- Totale sorte + interessi + rivalutazione €. **2.521,92..**

OLTRE SPESE DI CTU a carico dell'AMAT*

Per queste ultime si prega contattare direttamente il ctu, DR. BAGLIVO, per la quantificazione delle medesime.

Vorrà cortesemente riscontrare la presente.

Cordiali Saluti

Avv. Francesco MURIANNI

Avv. Alfredo PARADISI

n. b. la presente contiene dati personali tutelati dalla legge sulla privacy. In caso di ricezione da parte di persona diversa dal destinatario si prega voler provvedere alla distruzione del presente documento.